

**DISCIPLINARE DI GARA DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E  
S.M.I., DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ANALISI  
CHIMICO/CLINICHE ED IMMUNOCHEMICHE PER IL LABORATORIO DI ANALISI  
DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA DELL'IPA**

**ID MEPA 2757310**

**CIG 865743555E**

## Sommario

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara .....	3
2.2	Chiarimenti .....	3
2.3	Comunicazioni .....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
3.1	Durata .....	5
3.2	Opzioni e rinnovi.....	6
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	6
5.	REQUISITI GENERALI .....	8
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
6.1	Requisiti di idoneità.....	8
6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
6.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	9
6.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
6.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
7.	AVVALIMENTO .....	11
8.	SUBAPPALTO. ....	12
9.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
10.	SOPRALLUOGO .....	14
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	17
14.	CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
14.1	Domanda di partecipazione .....	18
14.2	Documento di gara unico europeo.....	19
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	20
15.	CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
16.	CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA .....	25
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	25
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	26
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	33
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	33
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	34
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
20.	APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	34
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37
25.	ALLEGATI .....	37

## 1. PREMESSE

Con Determinazione Commissariale n. 103 del 19/02/2021, l'IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, ha determinato di affidare, mediante procedura aperta, la fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche ed immunochimiche, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è il Centro di Medicina Preventiva dell'IPA, sito in Via Rolando n. 54/a – 00173 ROMA (codice NUTS IT143)

CIG 865743555E.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Commissario Straordinario Prof. Fabio Serini.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare, comprende:

- Capitolato Speciale
- Domanda di partecipazione
- DGUE
- Dichiarazioni integrative DGUE
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari - modello editabile
- Patto d'integrità (da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto)
- Attestazione avvenuto sopralluogo
- Format Offerta economica
- Format Relazione Offerta tecnica
- Format Scheda Riepilogativa Offerta tecnica
- DUVRI
- DUVRI\_SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [https:// www.acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it), nonché sul sito Internet dell'IPA sezione Trasparenza- Bandi di gara e contratti.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare mediante il sistema di comunicazioni del MEPA, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio a tutte le ditte partecipanti alla presente procedura in forma anonima tramite il predetto sistema comunicazioni del MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [ipa.ufficiogare@pec.it](mailto:ipa.ufficiogare@pec.it) ed inviate all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'IPA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo, inesatto o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'omogeneità dei beni in fornitura aventi le medesime caratteristiche standardizzate e perciò non separabili in autonome e distinte procedure

*Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto*

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche ed immunochimiche	principale: 33000000 complementari: 33696500-0	€ 1.100.000,00
<b>Importo totale a base di gara IVA esclusa</b>			<b>€ 1.100.000,00</b>

L'importo a base di gara è da intendersi esclusa IVA ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, pari ad € 2.290,00, inclusi.

L'appalto è finanziato con fondi dell'I.P.A.

**Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	Importo
1	fornitura in service di sistemi ESAME CHIMICO FISICO URINE	€ 33.000,00
2	fornitura in service di sistemi PROTIDOGRAMMA ELET'TROFORETICO	€ 10.000,00
3	fornitura in service di sistemi IMMUNOCHEMICA	€ 417.000,00
4	fornitura in service di sistemi EMATOLOGIA	€ 55.000,00
5	fornitura in service di sistemi CHIMICA CLINICA, TURBIDIMENTRIA, FOB	€ 510.000,00
6	fornitura in service di sistemi PER COAGULAZIONE	€ 72.710,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.097.710,00
<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		€ 2.290,00
<b>IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€ 1.100.000,00</b>

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura.

L'Istituto provvederà ad effettuare gli ordinativi dei kit reagenti e dei materiali consumabili, così come descritti ed elencati nel Capitolato Speciale, di volta in volta, nell'arco del suddetto periodo temporale.

Sulla base della pregressa esperienza, nella quale incidono le variabili della diversità di afflusso dell'utenza e della tipologia di macchinari utilizzati, l'Istituto prevede di completare la fornitura dei kit reagenti e dei materiali consumabili nell'arco della durata dell'affidamento.

Qualora si dovesse registrare un incremento sensibile degli ordinativi dei kit reagenti e dei materiali consumabili indicate negli atti di gara, tale da esaurire le quantità così previste prima della scadenza naturale del contratto (inclusa l'attivazione dell'eventuale opzione di proroga per 12 mesi, di cui al successivo punto

3.2.) l'Istituto procederà ad indire una nuova procedura di gara e l'affidatario sarà tenuto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ad una proroga tecnica, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, ovvero a quelli più favorevoli per la stazione appaltante, in prosecuzione della presente fornitura e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo fornitore.

Analogamente, si procederà alla suddetta proroga tecnica nei confronti dell'affidatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 e comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora alla scadenza naturale del contratto (inclusa l'attivazione dell'eventuale opzione di proroga per 12 mesi, di cui al successivo punto 3.2.) non dovessero essere state esaurite tutte le quantità previste negli atti di gara dei kit reagenti e dei materiali consumabili.

### **3.2 OPZIONI E RINNOVI**

L'IPA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 366.666,67, al netto di IVA. L'IPA esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.466.666,67 al netto di IVA.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gara. In caso di violazione di tale condizione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; l'inosservanza di tale divieto comporta, altresì, l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare altro soggetto deputato all'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria ed a condizione che il contratto di rete contempli mandato, conferito allo stesso organo, a presentare domanda di partecipazione od offerta per la tipologia di procedura di gara di cui al presente appalto. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente farne parte;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento, costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà risultare commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) o c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle singole quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/ 2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, desumibile dal pertinente codice ATECO.
- b) Il concorrente che non sia stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro od in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, da prova, a mente del precedente punto a), dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale d'impresa** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, almeno pari all'importo posto a base d'asta.

Tale requisito è richiesto al fine di valutare l'affidabilità del concorrente in ragione anche della natura del servizio oggetto di affidamento.

I soggetti economici che, in quanto costituiti da meno di tre anni, non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, potranno avvalersi delle facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 e dalla tabella XVII, parte I, lett. c) in appendice al D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di **R.T.I. costituiti o costituendi** la società mandataria deve possedere tale requisito in misura maggioritaria, fermo restando che, nel loro complesso, le società raggruppate o raggruppande dovranno



possedere il 100% del requisito richiesto.

In caso di **ConSORZI costituiti** il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero, pro quota, dalle società consorziate esecutrici del servizio; complessivamente. il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito richiesto.

In caso di **ConSORZI costituenti**, il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società consorziate esecutrici del servizio che, nel loro complesso, dovranno possedere il 100% del requisito richiesto.

In caso di **Società consortili**, il requisito richiesto dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima, ovvero pro quota, ma nel loro complesso per l'intero, dalle società facenti parte della società consortile, esecutrici dell'appalto.

In caso di **GEIE**, il requisito richiesto dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo, esecutrici del servizio, e – nel loro complesso – per l'intero.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### a) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe

Il concorrente deve aver conseguito un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto – ossia, Dispositivi Medici – nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, almeno pari all'importo posto a base d'asta.

A corredo di tale dichiarazione, nell'apposita sezione del DGUE, il concorrente dovrà elencare le forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti privati.

La comprova del requisito, va fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni od enti pubblici, detta comprova sarà fornita mediante una delle seguenti modalità:

- esibizione dell'originale o della copia conforme di certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova sarà fornita mediante una delle seguenti modalità:

- esibizione dell'originale o della copia autentica di certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

#### b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma **UNI EN ISO 9011:2015**; nel settore/ambito IAF idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: produzione, commercializzazione, supporto tecnico pre-post vendita di dispositivi medici ed apparecchiature scientifiche.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma/e, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 ed 87, commi 1 e 2 del Codice, l'IPA accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e va assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o del GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al **punto 6.2 lett. a)** e di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 6.3 lett. a)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura prevalente dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente **punto 6.3 lett. b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o del GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvi quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, venendo computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'IPA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria, tuttavia, non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei suoi requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi di dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'IPA impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara si renda necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione ne darà comunicazione scritta al RUP, il quale richiederà per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per provvedere, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso di detto termine, ovvero in caso di sua mancata richiesta di proroga, l'IPA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, purché la preesistenza di tali elementi sia comprovabile con documenti, formati in data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta o, in caso di sostituzione dell'ausiliaria, alla scadenza del termine a tal fine assegnato dal RUP.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è **vietato**.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 22.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno - resa** da un istituto bancario o assicurativo o da altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai loro raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente tra di esse costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, per ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Rientrano tra i fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata o carente produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara, disposta prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, mediante:

- a. fideiussione, bancaria od assicurativa, rilasciata da imprese bancarie od assicurative che soddisfino i requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dev'essere resa conformemente allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla relativa sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere l'espressa menzione dell'oggetto dell'affidamento e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o del GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara od, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (in GU del 10 aprile 2018, n. 83) recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità non inferiore a 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile, così volendo ed intendendo il garante restare obbligato in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la sua diretta operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPA;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il potere del soggetto che sottoscrivendo, rilascia la garanzia, di impegnare con tale sua sottoscrizione, nei confronti dell'IPA, la società che presta la garanzia al concorrente;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'IPA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento nativo in formato analogico (scansione di documento cartaceo) nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da un pubblico ufficiale mediante apposizione di sua firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero con apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In ogni caso, i poteri del garante legittimato ad impegnare il fideiussore dovranno comunque essere attestati mediante autocertificazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria resa da altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che quest'ultima – fermi tutti gli altri richiesti requisiti – abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si ha titolo alle altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, nel caso di possesso dei requisiti da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali impegni siano stati già formalmente assunti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che i relativi documenti siano stati perfezionati in data certa e non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (ad esempio, intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – ed è, quindi, causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia richiesta, o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi del Centro di Medicina Preventiva dell'I.P.A., sito in via Rolando Vignali n. 54/A – 00173 Roma è **obbligatorio**, essendo necessario che le offerte siano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo va effettuata mediante il sistema comunicazioni del MEPA entro le ore 12:00 di giovedì 15/04/2021 e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona concretamente incaricata di effettuare il sopralluogo.

In occasione del sopralluogo, qualora questo non sia direttamente effettuato dal rappresentante legale del soggetto concorrente, o da suo procuratore munito dei necessari poteri, il soggetto che effettuerà il sopralluogo dovrà produrre valida delega corredata dalle fotocopie fronte-retro, del documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere tale incarico da più concorrenti, neanche ove il sopralluogo sia effettuato in date diverse.

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati tramite il sistema comunicazioni del MEPA con almeno due giorni di anticipo.

L'IPA rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, che sarà caricata sul sistema "acquistinrete" insieme al resto della documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito di delega rilasciata dal mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, il sopralluogo va effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio, oppure direttamente dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi, o del certificato rilasciato dall'IPA attestante la presa visione dello stato dei luoghi ove va eseguita la prestazione, è sanabile ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (#centoquaranta/00#), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019, pubblicata sul portale dei pagamenti dell'ANAC, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, da allegare nell'apposita sezione del MEPA insieme al resto della documentazione amministrativa, l'IPA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, o di mancata dimostrazione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'IPA **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L'offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 30/04/2021, esclusivamente tramite il sistema del mercato elettronico MEPA.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia, od in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale di stabilimento in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea, avente valore legale equivalente secondo la legislazione del rispettivo Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, nel rispetto di tutte le previsioni ivi dettate.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, tenendo presente che, per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni quand'anche rese su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, andrà prodotta in copia autentica od in copia resa conforme, rispettivamente, ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000; ove non sia diversamente specificato, è ammessa la produzione di copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta con idonee modalità equivalenti, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, andrà corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo esclusivo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione fornita.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Ove, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'IPA potrà chiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità della loro



offerta sino alla data che sarà loro indicata, e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'IPA integrerà la sopravvenuta inefficacia dell'offerta presentata e sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta è finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti alla scadenza del termine naturale per la loro dimostrazione, quali i requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti prescrizioni:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta od irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza od irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione di quelle conseguenti a false od infedeli dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se tali elementi siano comprovatamente preesistenti da documenti portanti data certa, anteriormente al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'IPA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - affinché renda, integri o regolarizzi le dichiarazioni necessarie e la occorrente documentazione, indicando il contenuto ed i soggetti che a ciò devono provvedere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non pienamente coerenti con la richiesta, l'IPA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione, decorso inutilmente il quale, l'IPA procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, è facoltà dell'IPA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti sul contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché l'ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, e dovrà essere presentata tramite il sistema del mercato elettronico MEPA.

##### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal d.lgs. 82/2005.

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo rivestito da ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila esaurientemente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento, è richiesta la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'IPA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, oggetto di avvalimento, di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con cui quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PassOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto, è richiesta la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo della fornitura.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «**0**», ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- d) la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 0 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate come partecipanti alla gara;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato 2bis.

### **14.3.2 Patto di integrità**

Il Soggetto partecipante deve integralmente accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), firmandolo digitalmente senza apportarvi alcuna modifica;

**Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972, ed a comunicare all'IPA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

indicano i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indirizzo PEC ....., **oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri**, l'indirizzo di posta elettronica ....., ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, specificando da quale Tribunale sono stati rilasciati, nonché dichiarano di non partecipare alla gara quale mandataro di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### 14.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. attestazione di avvenuto sopralluogo;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

4. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. Pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, mediante apposizione di marca da bollo, debitamente annullata sull'Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

#### 14.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non potrà ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.4 potranno essere rese, a discrezione del Concorrente, sia sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, sia quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA**

L'Offerta tecnica contiene, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei prodotti/servizi offerti, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico. La relazione tecnica dovrà impegnare al massimo 20 pagine, in formato A4, esclusa la scheda riepilogativa conforme al format di cui all'allegato 7 e corredata dal "FORMAT SCHEDE RIEPILOGATIVE OFFERTA TECNICA" utilizzando l'allegato 8.
- b) La relazione tecnica dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati nella certificazione della Camera di Commercio, la procura dovrà essere stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Dalla relazione tecnica dovranno risultare tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche minime dei sistemi indicati nel Capitolato Tecnico, che andranno fornite seguendo l'ordine sequenziale degli argomenti così come proposti, al fine di consentire la valutazione degli elementi relativi al valore tecnico-funzionale dei sistemi diagnostici, alla qualità dei reagenti e delle metodiche proposte. Inoltre, la relazione tecnica dovrà riportare le seguenti informazioni:
- esatti ingombri (lunghezza, larghezza ed altezza, con l'indicazione e le misure di eventuali sporgenze) della strumentazione offerta;
  - requisiti impiantistici di installazione, inclusa l'indicazione e la misura di eventuali aree di rispetto o distacchi minimi da rispettarsi;
  - potenza elettrica assorbita;
  - quantità di calore prodotto;
  - livello di rumorosità
- All'interno della Relazione tecnica dovranno essere inserite inoltre apposite sezioni inerenti:
- progetto di assistenza e manutenzione per ciascuno strumento offerto;
  - progetto di piano di formazione ed affiancamento;
  - un programma di corsi periodici di aggiornamento del personale nel corso dell'Appalto.
- La relazione tecnica dovrà contenere, inoltre:
- Descrizione del progetto tecnico presentato, con chiara indicazione del numero e tipo di macchine offerte e dell'allocazione delle stesse. Il concorrente dovrà indicare l'elenco e la descrizione di eventuali componenti hardware e/o software incluse nell'offerta.
- La relazione dovrà contenere, inoltre:
- Schede tecniche di tutta la strumentazione, dei reagenti e del materiale consumabile offerti. Ove la documentazione tecnica richiesta sia disponibile in lingua diversa da quella italiana, le imprese concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.
- c) A corredo della relazione tecnica potranno essere allegati cataloghi o deplianti illustrativi, che dovranno essere numerati univocamente; ogni riferimento al loro contenuto (pag., etc.) dovrà essere indicato chiaramente all'interno della relazione stessa e finalizzato esclusivamente alla descrizione degli elementi necessari ed indispensabili, ovvero valutabili, dei prodotti stessi.



- d) Per tutti i prodotti offerti dovranno essere allegati le certificazioni CE a comprova della loro conformità alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o importazione e/o immissione in commercio.

Tutta la documentazione contenuta deve essere datata e firmata dal Legale Rappresentante del concorrente, o persona munita di comprovati poteri di firma, secondo quanto stabilito nel paragrafo 14.1 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi”.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. e successivi.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica.

## 16. CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it/>, la propria offerta economica che, **a pena di esclusione**, deve contenere:

- a) Offerta economica generata tramite il sistema elettronico MEPA, con indicazione del prezzo complessivo offerto da firmare digitalmente e caricare sul sistema dopo averlo generato, con indicazione del prezzo complessivo offerto. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) dichiarazione di offerta, conforme all’Allegato 6 - Format Offerta Economica, allegato al presente Disciplinare.

Nella dichiarazione d’offerta, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.

Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario sarà costituito dal valore complessivo dei prodotti forniti e regolarmente accettati, a fronte degli ordini emessi durante tutto il periodo di vigenza contrattuale e valorizzati in base ai prezzi dei kit reagenti e del materiale diagnostico di consumo così come risultanti dall’aggiudicazione della presente procedura e secondo quanto dettagliato nell’Allegato 6 al presente Disciplinare “Format Offerta Economica”.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili, **a pena d’esclusione**, le offerte economiche che comunque superino l’importo a base d’asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

**Tabella 1a – apparecchiatura per esame chimico-fisico urine**

n°	criteri di valutazione	sub-criteri di valutazione	punti max
1	Possibilità di determinare ulteriori parametri dell'esame chimico fisico oltre a quelli richiesti	si assegna il punteggio a chi offre il maggior numero di parametri ulteriori	1
2	Minimo volume di aspirazione del campione (documentare)	si assegna il punteggio a chi offre il minor volume possibile	1
3	Volume minimo del campione in provetta (documentare)	si assegna il punteggio a chi offre il minor volume possibile	1
4	Possibilità di gestione delle urgenze in parallelo al carico di lavoro già in corso	si	1
		no	0
5	Minor numero di calibrazioni richieste dal sistema (chimico fisico e sedimento)	si assegna il punteggio a chi offre il minor numero di calibrazioni	1
6	Maggior numero di strisce caricate a bordo dello strumento (documentare)	si assegna il punteggio a chi offre il maggior numero di strisce	1
7	Caricamento in continuo delle strisce senza interruzione della routine	si assegna punteggio in presenza di detta opzione	1
8	Software di gestione con possibilità di validazione automatica dei risultati del chimico-fisico e del sedimento con regole personalizzabili degli strumenti per l'analisi chimico-fisica delle urine		1
9	Numero, natura e tipologia di reagenti e consumabili necessari al completo funzionamento		1
10	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
<b>TOTALE</b>			<b>10</b>

**Tabella 1b – apparecchiatura per esame protidogramma elettroforetico**

N°	criteri di valutazione	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Possibilità di eseguire ulteriori metodiche oltre a quelle richieste (documentare)	il punteggio massimo si applica a chi offre il pacchetto con il maggior numero di metodiche	1
2	Minimo volume di dispensazione del campione (documentare)	il punteggio massimo si applica a chi offre il volume minimo di dispensazione	1
3	Possibilità di gestione delle urgenze in parallelo al carico di lavoro già in corso	si	1
		no	0
4	Numero, natura e tipologia di reagenti e consumabili necessari al completo funzionamento (documentare)		1
5	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
<b>TOTALE</b>			<b>5</b>

**Tabella 1c – apparecchiatura per esami chimica clinica, turbidimetria, fob**

n°	criteri di valutazione	sub-criteri di valutazione	Punti max
1	Maggior numero di reagenti a bordo (Documentare)	si assegna il punteggio a chi offre maggior numero di reagenti	1
2	Maggior numero di campioni in linea (Documentare)	si assegna il punteggio a chi offre maggior numero di campioni in linea	1
3	Gestione delle urgenze N° posizioni dedicate e posizione prioritaria (Documentare)	il punteggio viene assegnato a chi offre entrambe le opzioni; a parità il punteggio viene assegnato a chi offre il numero più alto di posizioni	1
4	Minor volume di reazione (campione/reagente) (Documentare)	si assegna il punteggio a chi offre minor volume di reazione	1
5	Maggior numero di canali reagenti aperti gestiti dal sistema (Documentare)	si assegna il punteggio a chi offre il maggior numero di canali reagenti aperti	1
6	Reuma test	<b>Vedi cella sotto</b>	
	Beta-2- microglobulina		
	Alfa-amilasi		
	Beta-lipoprotein-lipasi		
	Completezza di pannello analitico compreso di test auspicabili		il punteggio viene decurtato di 0,1 punti per ogni parametro che non viene offerto fino ad azzerare i punti assegnati a questo requisito
7	Sensore di coagulo/fibrina e di livello campioni e reagenti	si	1
		no	0
8	Startup e shutdown in automatico definibile dall'operatore (Documentare)	si assegna il punteggio a chi offre questa opzione	1
9	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
10	Calibrazioni lineari, non linerari e multipoint	si assegna il punteggio a chi offre questa opzione	1
11	Reagenti dedicati al sistema	si assegna il punteggio a chi offre questa opzione	1
12	Piatto dedicato calibratori e controlli	si assegna il punteggio a chi offre questa opzione	1
<b>TOTALE</b>			<b>16</b>

**Tabella 1d - apparecchiatura per esami immunochimica**

n°	criteri di valutazione	sub-criteri di valutazione	Punti max
1	Maggior numero di reagenti on board	il punteggio sarà assegnato a chi offre il maggior numero di reagenti on board	1
2	HBsAg TEST DI CONFERMA	<b>Vedi cella sotto</b>	
	HBc IgM		
	HBe Ag		
	Anti-HBe		
	Anti-HBs		
	Completezza di pannello analitico compreso di test auspicabili	il punteggio viene decurtato di 0,1 punto per ogni parametro che non viene offerto fino ad azzerare i punti assegnati a questo requisito	7
3	Possibilità di gestione delle urgenze in parallelo al carico di lavoro già in corso	si	1
		no	0
4	Possibilità di assistenza da remoto	si	1
		no	0
5	Grado di automazione delle procedure della manutenzione utente (Descrivere tipo e durata)		1
6	Calibratori inclusi nel kit reagente	si	1
		no	0
7	Tracciabilità dei risultati, reagenti, calibrazioni e controlli di qualità	si	1
		no	0
8	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
<b>TOTALE</b>			<b>14</b>

**Tabella 1e – apparecchiatura per esami ematologia**

n°	criteri di valutazione	sub-criteri di valutazione	Punti max
1	Richiesta casuale e selettiva esecuzione dei seguenti esami: emocromo con formula leucocitaria e reticolociti, emocromo con formula leucocitaria, solo emocromo, emocromo e reticolociti. (Documentare)	il punteggio verrà assegnato se viene soddisfatta la richiesta casuale e selettiva degli esami descritti	1
2	Esecuzione dei campioni urgenti con priorità sui campioni routinari non ancora eseguiti.	si	1
		no	0
3	Segnalazione della presenza di popolazioni anomale e di anomalie nella distribuzione delle popolazioni (Documentare)	si	1
		no	0
4	Utilizzo dei diversi tipi di provette perforabili disponibili sul mercato. (Documentare)	si	1
		no	0
5	Stampa della scheda paziente completa dei dati anagrafici.	si	1
		no	0
6	Esecuzione di campioni stat sia su provette aperte che perforabile	si	1
		no	0
7	Conteggio dei leucociti tramite due canali diversi	si	1
		no	0
8	Conta piastrinica ottica e/o impedenziometrica	se presenti entrambe le opzioni	2
		se presente solo conta impedenziometrica	1
9	Utilizzo di provette di diverse dimensioni senza necessità di adattatori	si	1
		no	0
10	Differenziazione dei reticolociti in tre classi di maturità (Documentare)	Solo se soddisfatta tale opzione si assegna punteggio	1
11	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
<b>TOTALE</b>			<b>13</b>

**Tabella 1f – apparecchiatura per esame coagulazione**

n°	criteri di valutazione	sub-criteri di valutazione	punti max
1	Sensore di interferenze nella provetta di prelievo (documentare)	si	1
		no	0
2	Maggior numero di metodiche in linea	si assegna punteggio a chi offre il maggior numero di metodiche in linea	1
3	Possibilità di visualizzare tutte le curve di reazione (coagulative, cromogeniche, immunologiche)	si assegna se l'opzione è soddisfatta	1
4	Minimo volume aspirazione campione (documentare)	si assegna punteggio a chi offre il minor valore numerico del volume	1
5	Possibilità di eseguire analisi con diluizioni multiple (documentare)	si	1
		no	0
6	Utilizzo di rack che possano alloggiare contemporaneamente provette e cospette di diversa tipologia chiuse o aperte (documentare)	si	1
		no	0
7	Gestione delle calibrazioni e dei controlli di qualità; mantenimento in storico di tutti i risultati (documentare)	si	1
		no	0
8	Maggior numero di parametri disponibili (documentare)	si assegna punteggio a chi offre il maggior numero di parametri	1
9	Multicalibratore per esecuzione curva PT x INR	si	1
		no	0
10	tromboplastina ricombinante con ISI pari a 1 (documentare)	si	1
		no	0
11	AT III reagente liquido	si	1
		no	0
12	Presenza di scarico reflui allarmato per troppo pieno	si	1
		no	0
<b>Totale</b>			<b>12</b>



Il punteggio massimo complessivo, attribuibile all'offerta tecnica, è pari a 70 punti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui la sua offerta tecnica consegua un punteggio complessivo inferiore alla predetta soglia.

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno dei sub-criteri valutativi di cui al precedente paragrafo 17.1 verrà assegnato, da parte dei singoli commissari, un punteggio basato su un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno secondo le modalità di seguito indicate:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
<i>Eccellente</i>	1
<i>Ottimo</i>	0,9
<i>Distinto</i>	0,8
<i>Molto buono</i>	0,7
<i>Più che buono</i>	0,6
<i>Buono</i>	0,5
<i>Discreto</i>	0,4
<i>Più che sufficiente</i>	0,3
<i>Sufficiente</i>	0,2
<i>Scarso</i>	0,1
<i>Insufficiente</i>	0

La commissione giudicatrice calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di estrapolare il coefficiente medio da applicare al medesimo sub-criterio.

## 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, sarà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato in applicazione della seguente:

**Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

*Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma "https://www.acquistinretepa.it" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate in modo segreto.

La prima seduta di gara avrà luogo attraverso la piattaforma "acquistinrete" il giorno 10/05/2021 alle ore 10.00, o in diversa altra data/ora che sarà tempestivamente comunicata tramite il Sistema MEPA.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma "acquistinrete", almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare la tempestiva consegna delle offerte presentate dai concorrenti.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento con cui saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'IPA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice, sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, ai sensi dell'Art. 77, comma 2 del Codice, sarà costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante; essa potrà operare a distanza, avvalendosi di idonee procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione all'IPA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

## **20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli

atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

L'IPA procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiuderà la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 21.

In ogni fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione renderà tempestive comunicazioni al RUP, affinché proceda, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, – sui casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non conformi ai documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per avere la commissione giudicatrice ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla competente Procura della Repubblica, per reati di corruzione o fenomeni collusivi, oppure abbia verificato la presenza di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In tali casi, si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà, con le stesse modalità, nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'IPA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto, al concorrente, di presentare spiegazioni scritte a giustificazione dell'anomalia riscontrata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti o non idonee ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per tale riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili, procedendo ai sensi del successivo articolo 22

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ed inviando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'IPA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente a cui l'IPA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'IPA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a cui si è determinata ad aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della comprova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 dello stesso Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, l'IPA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'IPA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'IPA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso, l'IPA aggiudicherà al secondo graduato, sottoponendolo alle stesse verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, l'IPA procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo recesso dal contratto laddove vengano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sul sistema MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'IPA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione..

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. L'IPA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie inerenti il contratto d'appalto stipulato all'esito della presente procedura, nonché la sua esecuzione, è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la risoluzione arbitrale.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

## **25. ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- ALLEGATO B: Capitolato Speciale
- Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- Allegato 2 –DGUE
- Allegato 2bis -dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 3 - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari - modello editabile
- Allegato 4 -Patto d'integrità (da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto)
- Allegato 5 – Attestazione avvenuto sopralluogo
- Allegato 6 - Format Offerta economica
- Allegato 7 - Format Relazione Offerta tecnica
- Allegato 8 Format Scheda Riepilogativa Offerta tecnica
- DUVRI
- DUVRI\_SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE